

# Albo Gestori Ambientali

## **BONIFICA DEI SITI E BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO**

### *Iscrizione anche con attrezzature in affitto*

a cura di **Fabio Bastianelli**

Regioni & Ambiente

Con Deliberazione del 10 luglio 2006 (*G. U. n. 211 dell'11 Settembre 2006*) relativa alla disponibilità attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha aperto alle attrezzature in affitto per dimostrare il possesso dei requisiti tecnici per l'iscrizione.

Finora le imprese interessate dovevano dimostrare il possesso delle attrezzature o l'usufrutto o di averle acquistate compatto di riservato dominio ovvero in leasing.

Con il provvedimento del 10 luglio viene ammessa anche la locazione, il cui contratto deve seguire precise disposizioni.

In particolare, deve:

- essere stipulato in forma scritta con autenticazione da pubblico ufficiale;
- durare almeno 5 anni a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria oppure, in caso di impresa già iscritta, durare almeno per un periodo pari a quello residuo di validità dell'iscrizione;
- avere ad oggetto la messa in disponibilità piena ed esclusiva delle attrezzature che dovranno essere identificate in maniera chiara ed univoca a favore dell'impresa locataria;
- contenere la formale dichiarazione delle parti che le attrezzature non sono e non saranno utilizzate per iscrizioni all'Albo diverse da quelle del locatario.

Di seguito si riporta il testo integrale della Deliberazione.

#### **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

IL COMITATO NAZIONALE  
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Viste le proprie deliberazioni 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e 30 marzo 2004, prot. n. 01/CN/ALBO, recanti, rispettivamente, criteri e requisiti per l'iscrizione nelle categoria 9 e nella categoria 10;

Visto che, ai sensi delle predette deliberazioni, le attrezzature minime richieste ai fini della dimostrazione dei requisiti

tecnici debbono risultare di proprietà dell'impresa o dalla stessa tenute in usufrutto o acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing;

Ritenuto, anche al fine di coordinare la normativa per l'iscrizione all'Albo con quella relativa alla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, di prevedere anche la locazione tra i titoli da ritenersi idonei per dimostrare la piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature minime; Ritenuto, altresì, di stabilire le condizioni volte a garantire nell'arco temporale dell'iscrizione la permanenza della esclusiva e piena disponibilità delle attrezzature minime mediante locazione;

Delibera:

#### **Art. 1.**

1. La piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 e nella categoria 10 di cui alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e alla deliberazione 30 marzo 2004, prot. n. 01/CN/ALBO, può essere dimostrata anche mediante contratto di locazione.

2. Ai fini del comma 1, il contratto di locazione deve:

- a) essere stipulato in forma scritta con firme autenticate da pubblico ufficiale;
- b) avere durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, avere durata almeno pari al residuo periodo di validità dell'iscrizione;
- c) avere ad oggetto la messa in disponibilità piena ed esclusiva delle attrezzature, che dovranno essere identificate in modo chiaro ed univoco, a favore dell'impresa locataria;
- d) contenere la formale dichiarazione delle parti che le attrezzature oggetto dello stesso non sono e non saranno utilizzate, per tutta la durata contrattuale, per iscrizioni all'Albo diverse da quella del locatario.

Il presidente: Laraia

Roma, 10 luglio 2006

